

ATTI DELLA GIUNTA DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

Oggetto: PIANO TRIENNALE PER L'UTILIZZO DEL TELELAVORO - TRIENNIO 2016-2019 - ADOZIONE.

Nell'anno 2016 il giorno 23 del mese di marzo alle ore 15:00 nella sala della Giunta, appositamente convocata, si riunisce la Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine con l'intervento dei Signori:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE
1	TURCI LUISA - PRESIDENTE DELL'UNIONE	P
2	GUERZONI PAOLA - ASSESSORE	P
3	BELLELLI ALBERTO - ASSESSORE	P
4	SOLOMITA ROBERTO - ASSESSORE	P

Partecipa il Segretario dell'Unione delle Terre d'Argine Anna Messina.

Constatato il numero legale degli intervenuti, Luisa Turci assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

RITENUTO di approvare la proposta iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: ***“PIANO TRIENNALE PER L'UTILIZZO DEL TELELAVORO - TRIENNIO 2016-2019 - ADOZIONE.”***, per le motivazioni in essa contenute;

RICHIAMATE le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;

VISTO il vigente Statuto dell'Unione ;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

ADEMPIUTO a quanto prescritto dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. T.U. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi a norma di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: ***“PIANO TRIENNALE PER L'UTILIZZO DEL TELELAVORO - TRIENNIO 2016-2019 - ADOZIONE.”***, per le motivazioni in essa contenute.

DELIBERA INOLTRE

a seguito di separata votazione, con voti unanimi, di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 T.U. del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Presidente dell'Unione
(Luisa Turci)

Il Segretario Generale
(Anna Messina)

Visto di regolarità tecnica

**Oggetto: PIANO TRIENNALE PER L'UTILIZZO DEL TELEVORO.
TRIENNIO 2016-2019.ADOZIONE**

Il sottoscritto **PIVA ENRICO**, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 42 del 22/03/2016.

Note:

Carpi, 22/03/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione delle Terre d'Argine consecutivamente dal giorno 30/03/2016 al giorno 14/04/2016.

Il Messo Comunale
IVANA BONADE'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09/04/2016 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER L'UTILIZZO DEL TELELAVORO. TRIENNIO 2016-2019 - ADOZIONE

PREMESSO che con atto costitutivo sottoscritto in data 29 maggio 2006, i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi e Soliera hanno costituito l'Unione Terre d'Argine, in conformità allo statuto, ed ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, delle Leggi Regionali n.3/99 e n.11/01 e della legge regionale n.6 del 24/03/2004;

PREMESSO che i Comuni costituenti l'Unione delle Terre d'Argine con rispettive deliberazioni dei propri Consigli comunali hanno approvato la convenzione relativa al trasferimento all'Unione delle attività e funzioni correlate alla gestione delle Risorse Umane;

VISTO l'art.6, comma 1, lett. f) dello Statuto dell'Unione delle Terre d'Argine che indica fra le materie che possono essere conferite all'Unione da parte dei Comuni quella relativa alla gestione e amministrazione del personale;

CONSIDERATO che:

- con delibera di Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 30 del 24/12/2011 è stata approvata la Convenzione fra i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera e l'Unione delle Terre d'Argine per il trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine delle attività e funzioni correlate alla gestione delle Risorse Umane, con effetto dall'1.1.2012;

- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 42111 dell'16/05/2014 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Amministrazione delle Risorse Umane al Dott. Enrico Piva;

PREMESSO inoltre che la legge 16 giugno 1998 n. 191 "Collegato alla legge di bilancio dello Stato per l'anno 1998", all'art. 4:

1.prevede che le Amministrazioni pubbliche possano avvalersi di forme di lavoro a distanza, per fini di razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro e di realizzazione di economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane (comma 1);

2.rinvia a un apposito Regolamento governativo la definizione delle modalità organizzative di attuazione, lasciando alle singole amministrazioni l'adozione degli atti necessari all'adeguamento dei rispettivi ordinamenti (comma 3);

3.rinvia inoltre alla contrattazione collettiva l'adozione della disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati (comma 5);

RICHIAMATO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 70 "Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 4, comma 3, della Legge 16 giugno 1998 n. 191" che prevede che le singole amministrazioni possano avvalersi di forme di lavoro a distanza adeguando i propri ordinamenti ed adottando idonee misure organizzative e definisce all'art.2 il telelavoro come *"la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una delle amministrazioni pubbliche... in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l'Amministrazione cui la prestazione stessa inerisce"*;

RICHIAMATI INOLTRE

• la legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

- l'accordo quadro nazionale sul telelavoro stipulato tra l'Aran e le Confederazioni Sindacali in data 23/03/2000 e le disposizioni in esso contenute;
- l'art. 1 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto il 14/9/2000;
- la deliberazione n. 16/2001 del 31/5/2001 dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione relativa a "Regole tecniche per il telelavoro ai sensi dell'art. 6 del DPR 8/3/1999 n. 70 e successive modificazioni;
- la deliberazione Aipa n. 51/2000 del 23/11/2000; • la legge n. 151 del 26/3/2001 – "Testo Unico per le disposizioni legislative a tutela della maternità e della paternità";
- l'accordo quadro europeo sul telelavoro del 16 luglio 2002; • il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale- CAD);
- il D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 – Testo Unico in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che il DPR 8/3/1999 n. 70 prevede che:

- il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base di un progetto generale approvato dal responsabile del servizio nel cui ambito si intendono avviare forme di telelavoro d'intesa con il responsabile dei sistemi informativi;
- l'Amministrazione assegna il dipendente al telelavoro sulla base di criteri previsti dalla contrattazione collettiva;
- la prestazione di telelavoro può effettuarsi nel domicilio del dipendente a condizione che sia ivi disponibile un ambiente di lavoro di cui l'amministrazione abbia preventivamente verificato la conformità alle norme generali di prevenzione e sicurezza;
- la postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura ed a spese dell'Amministrazione interessata, sulla quale gravano altresì la manutenzione e la gestione di sistemi di supporto per il dipendente ed i relativi costi;
- i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione delle prestazioni di telelavoro debbono essere attivati a cura ed a spese dell'Amministrazione interessata sulla quale gravano altresì tutte le spese di gestione e di manutenzione;
- la contrattazione collettiva, in relazione alle diverse forme di telelavoro, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro garantendo in ogni caso un trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati nella sede di lavoro;

ATTESO che l'accordo quadro sul telelavoro sottoscritto il 23/03/2000 prevede che:

- le Amministrazioni consultano preventivamente le OO.SS. sui contenuti dei progetti di cui all'art. 3 del DPR 8/3/1999 n. 70;
- la concertazione ha per oggetto le modalità di realizzazione dei progetti e l'ambito delle professionalità impiegate mediante il telelavoro;
- la contrattazione integrativa determina gli eventuali adattamenti della disciplina del rapporto di lavoro resi necessari dalle particolari condizioni della prestazione;
- l'assegnazione a progetti di telelavoro deve consentire al lavoratore pari opportunità, quanto a possibilità di carriera, di partecipazione a iniziative formative e di socializzazione rispetto ai lavoratori che operano in sede;
- l'assegnazione a progetti di telelavoro non muta la natura del rapporto di lavoro in atto; tale assegnazione è revocabile a richiesta del lavoratore o d'ufficio da parte dell'Amministrazione;
- devono essere assicurate forme di comunicazione tempestiva – ivi compreso l'utilizzo dell'e-mail;

VALUTATO che l'art. 1 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto il 14/09/2000 prevede che:

- gli Enti, previa informazione ed eventuale incontro con i soggetti sindacali, possono definire progetti per la sperimentazione del telelavoro;

- gli Enti definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non può comunque essere inferiore ad un giorno per settimana;
- gli Enti, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative;
- la contrattazione decentrata integrativa definisce l'eventuale trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione;
- l'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata;

VISTO l'articolo 7 del D. Lgs. 165/2001 che prevede che le Amministrazioni individuino criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare;

VISTO l'art. 36 del D. Lgs. 165/2001;

TENUTO CONTO delle previsioni e disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009 in materia di relazioni sindacali;

RICHIAMATO il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ed in particolare l'art. 9, co. 7 il quale prevede "Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili."

VISTA la LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (G.U. n. 187 del 13 agosto 2015) la quale prevede all'**Art. 14. "Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche"** che le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

RICHIAMATA la Delibera G.U. n. 90 del 30.11.2011 che ha approvato il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, in attuazione del D.Lgs. 150/2009;

RICHIAMATA la Delibera G.U. n. 61 del 15.07.2015 che ha approvato il Piano delle Azioni Positive per le Pari Opportunità relative al triennio 2015-2017 nel quale si prevede lo studio di fattibilità e l'individuazione dei criteri per la sperimentazione del telelavoro per favorire l'equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, attraverso azioni che prendano in considerazione le differenze, le condizioni e le esigenze di uomini e donne all'interno dell'organizzazione e della vita privata, venendo incontro alle problematiche non solo legate alla genitorialità.

RITENUTO opportuno dare applicazione alle norme legislative, regolamentari e contrattuali in modo da favorire la progettazione, l'introduzione, l'organizzazione e la gestione di forme di telelavoro negli enti dell'Unione delle Terre d'Argine e nell'Unione stessa;

CONSIDERATO che le Amministrazioni intendono introdurre l'istituto del telelavoro, ma si ritiene opportuno delineare un percorso di progressiva attuazione della norma (qualora le condizioni tecnico/economiche lo consentano) di previsione triennale privilegiando, in quanto possibile, forme di razionalizzare dell'organizzazione del lavoro e di realizzazione di economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane;

VALUTATE le potenzialità positive del telelavoro sul piano sociale ed economico;

VISTO il documento allegato "Piano triennale per l'utilizzo del telelavoro 2016-2019" relativo alle norme organizzative per l'introduzione del telelavoro negli enti dell'Unione delle Terre d'Argine e nell'Unione stessa;

VISTI il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario; ai sensi di quanto prescritto dall'art.49 comma 1 del D.Lgs. T.U. n. 267/2000;

DELIBERA

di approvare l'allegato "Piano triennale per l'utilizzo del telelavoro 2016-2018" quale parte integrante del presente atto;

di dare atto che l'Ente, in applicazione di quanto previsto dal D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012 è tenuto alla pubblicazione sul proprio sito internet dello stato di attuazione del Piano per l'utilizzo del telelavoro;

di rinviare al confronto con le organizzazioni sindacali le materie demandate a tale livello dal CCNL;

di disporre l'invio del presente provvedimento al Settore Amministrazione delle Risorse Umane, incaricato della sua attuazione;

La Giunta dell'Unione inoltre, con voti unanimi, palesemente resi;

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, data l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.